

**ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO
DELL'OLIVO DI VENAFRO**

**Disciplinare
Per la produzione di piante di olivo vive**

(Allegato n. 4 della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7/2013)

Articolo 1 – Premessa

1. Il marchio collettivo «*Terre degli Olivi di Orazio*», può essere concesso alle barbatelle di olivo con i requisiti contemplati nel presente disciplinare.
2. Costituisce pre-requisito la conformità dei metodi produttivi e dell'organizzazione aziendale adottati dal licenziatario alla normativa vigente per il settore vivaistico nonché alla disciplina relativa all'igiene, alla salute ed alla sicurezza degli addetti.
3. Il licenziatario, inoltre, deve possedere i pre-requisiti di cui all'articolo 6, comma 4, del Regolamento d'uso.

Articolo 2 - Ambito territoriale

1. Possono ottenere il marchio collettivo «*Terre degli Olivi di Orazio*» per le piante vive di olivo (*Olea europaea* L.), i soggetti iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, aventi il proprio stabilimento, o anche una sede operativa, nel territorio in cui ricade il Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivo di Venafro.

Articolo 3 – Caratteristiche del materiale di moltiplicazione

1. Le varietà di olivo oggetto della moltiplicazione sono quelle autoctone del territorio e, in particolare, l'Aurina (o Licinia), Rossola, Sperone di Gallo, Olivastro Dritto e Olivastro d'Aprile.
2. Le piante madri sono ubicate all'interno del territorio del Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivo di Venafro e, fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente, devono essere, almeno all'esame visivo, sostanzialmente prive di organismi nocivi o malattie pregiudizievoli alla qualità, nonché di loro sintomi che limitino la possibilità di utilizzarle come materiale di moltiplicazione.
3. Nel caso si osservino sintomi di organismi nocivi e/o malattie, il materiale di moltiplicazione deve essere immediatamente sottoposto a trattamento appropriato e, se del caso, eliminato.
4. La gestione delle piante deve tener conto delle buone prassi agricole ed assicurare in ogni caso il mantenimento e la salvaguardia degli equilibri dell'agro-ecosistema e del territorio del Parco.
5. Non è consentita la coltivazione di cloni o biotipi costituiti o provenienti da organismi geneticamente modificati (Ogm).
6. Il materiale di moltiplicazione deve essere di categoria certificato o, in assenza di tale materiale, dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC (Conformità Agricola Comunitaria), prodotto secondo le norme tecniche nazionali previste dal decreto ministeriale 14 aprile 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
7. L'Ente Parco provvede al censimento delle piante madri del Parco nell'ambito di un albo appositamente costituito.

Articolo 4 – Procedura di propagazione mediante taleaggio

1. La propagazione dell'olivo deve avvenire mediante la messa a dimora di talee semilegnose.
2. Il materiale di propagazione è costituito da rami di un anno di età, prelevati da piante madri selezionate ed iscritte all'albo di cui all'articolo 4, comma 7, del presente disciplinare.
3. Le talee semilegnose sono costituite da porzioni di ramo di 5–6 nodi, ottenute mediante un taglio basale poco al di sotto di un nodo, defogliate nei due nodi sovrastanti lasciando i rimanenti due o tre palchi provvisti di foglie.
4. Le talee semilegnose sono immerse per pochi secondi in una soluzione idroalcolica contenente un fitostimolatore della radicazione e poi collocate nei bancali di radicazione riempiti di idoneo substrato inerte e provvisti di fondo termo-condizionato.

Articolo 5 – Condizioni ambientali, fitosanitarie e permanenza colturale

1. Alle talee semilegnose devono essere garantite ottimali condizioni ambientali (temperatura ed umidità) e fitosanitarie all'interno della serra/tunnel di propagazione.
2. Le foglie delle talee sono frequentemente irrorate con acqua finemente nebulizzata per evitare la disidratazione.
3. Le talee permangono nei bancali di radicazione per 60–70 giorni.
4. Le barbatelle (talee radicate) sono trapiantate in vasi contenenti un terriccio idoneo a base di torba, pomice e sostanze organiche umificate di composizione e tessitura tale da evitare ristagni idrici.
5. Le barbatelle pronte per la commercializzazione/cessione devono essere riposte in vasi di adeguate dimensioni contenenti un terriccio idoneo e non devono possedere sintomi da avversità biotiche e/o abiotiche.

Articolo 6 – Recupero del germoplasma olivicolo e valorizzazione

1. Il soggetto licenziatario si impegna a collaborare, secondo protocolli e modalità condivise e trasparenti, con l'Ente Parco nella sperimentazione finalizzata al recupero del germoplasma di varietà non ancora caratterizzate e nella valorizzazione dell'olivicoltura all'interno dell'area delimitata.

Articolo 7 – Controlli

1. Gli operatori iscritti negli elenchi dell'Ente Parco sono assoggettati al sistema di controllo di cui all'articolo 10 del Regolamento d'uso del marchio.

ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL'OLIVO DI VENAFRO
PIANO DI CONTROLLO ⁽¹⁾
allegato al disciplinare per la produzione di piante di olivo vive (*Olea europaea* L.)

1.	2.	3.	4.
Requisito	Attività di controllo	Non conformità ¹	Eventuale azione correttiva ²
Disposizioni di cui all'articolo 4 del disciplinare	Controllo delle caratteristiche del materiale di moltiplicazione	Grave, nel caso si accerti la non rispondenza delle cultivar di olivo	n.a.
		Grave, nel caso si accerti la non rispondenza dell'area di prelevamento del materiale di moltiplicazione	n.a.
		Lieve	Adeguamento dei requisiti mediante azione correttiva proposta dall'Organismo di controllo
		Grave	n.a.
Disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del disciplinare	Controllo della procedura di propagazione mediante taleggio e delle condizioni ambientali	Grave, nel caso si accertino dei sintomi da avversità biotiche e/o abiotiche su barbatelle pronte per la commercializzazione/cessione	n.a.
		Lieve	Adeguamento dei requisiti mediante azione correttiva proposta dall'Organismo di controllo
		Grave	n.a.
Modalità di utilizzo del marchio	Controllo del corretto impiego del marchio e delle regole di cui all'articolo 9 del Regolamento d'uso	Lieve	Adeguamento dei requisiti entro 30 giorni dal controllo mediante azione correttiva proposta dall'Organismo di controllo
		Grave	n.a.

¹ Ogni altra fattispecie riconducibile ad una non conformità non esplicitata nella colonna 3. sarà valutata e classificata dall'Organismo di controllo in considerazione dei criteri indicati nel Regolamento d'uso.

² In caso di non conformità grave l'azione correttiva non è applicabile e in tal caso le barbatelle di olivo deve intendersi esclusa dal circuito del marchio collettivo; sono applicabili in tal caso i provvedimenti previsti dal Regolamento d'uso.

Ai fini della classificazione delle non conformità in "grave" e "lieve" si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del Regolamento d'uso del marchio.

ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL'OLIVO DI VENAFRO

Via De Utris, snc – 86079 Venafro (IS) - tel. 0865 902251 - 904613 – fax: 0865 902251 - CF 90035110940

www.parcodellolivodivenafro.eu - info@parcodellolivodivenafro.eu - info@pec.parcodellolivodivenafro.eu